

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2454

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COLETTI, BAIO DOSSI, BATTISTI,
BEDIN, CASTELLANI, CAVALLARO, COVIELLO, D’AMICO,
D’ANDREA, DALLA CHIESA, DATO, DETTORI, FORMISANO,
GAGLIONE, GIARETTA, MAGISTRELLI, MANCINO,
MANZIONE, MONTAGNINO, MONTICONE, PETRINI, RIGONI,
SCALERA, SOLIANI, TOIA, TREU, VALLONE, VERALDI
e ZANDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2003

—————

Delega al Governo per il riconoscimento della condizione
di deceduto o infortunato nell’esercizio di attività di lavoro
autonomo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende affermare in via esplicita un principio che, nonostante sia stato chiaramente affermato dalla Corte costituzionale, manca tuttora di un espresso riconoscimento legislativo nel nostro ordinamento.

Si tratta della piena assimilazione del lavoro autonomo al lavoro dipendente per tutti i profili di tutela diversi dalla copertura assicurativa e previdenziale, che includono - tra gli altri - la speciale tutela riconosciuta ai figli e ai coniugi di lavoratori deceduti o divenuti gravemente invalidi per cause di lavoro.

In un Paese quale il nostro, caratterizzato dalla prevalenza di piccole e piccolissime imprese, spesso a gestione familiare, questa iniziativa legislativa intende corrispondere alla esigenza - oggi più che mai sentita - di dare adeguata valorizzazione sociale al lavoro autonomo e alle particolari condizioni in cui esso è svolto, che non di rado vedono i titolari d'impresa esposti in prima persona a seri rischi per la loro integrità fisica.

Il riferimento è in primo luogo agli artigiani, che non a caso sono gli unici lavoratori autonomi (se si escludono i collaboratori coordinati e continuativi) soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a causa dei peculiari rischi cui si espongono; ai titolari di piccole imprese di trasporto o di costruzioni, che operano in settori ad altissima incidenza di infortuni mortali; infine, ai commercianti che, soprattutto in alcune aree del territorio, sono esposti a gravissimi rischi per l'incolumità personale, in relazione alla possibilità di aggressioni a scopo di rapina o di estorsione.

Per quanto riguarda il lavoro subordinato, la tutela derivante dallo *status* di figlio o coniuge di caduto o invalido del lavoro ha trovato nel nostro ordinamento diverse forme di

riconoscimento, tra le quali innanzitutto: l'inclusione di orfani e coniugi superstiti nelle quote di riserva sulle assunzioni definite dalla disciplina sul collocamento obbligatorio; l'ammissione alla dispensa dal servizio di leva per i figli di deceduti o invalidi per cause di lavoro.

Quest'ultimo aspetto risulta ormai superato dalla riforma del servizio di leva di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, che ha ricondotto la condizione di figlio o orfano di invalido o deceduto per cause di lavoro alla più specifica condizione di primogenito orfano o figlio di invalido in una famiglia che altrimenti perderebbe i necessari mezzi di sussistenza.

Tuttavia, in questo contesto rimane rilevante il riferimento alla disciplina originaria del servizio di leva in quanto essa è stata oggetto di un giudizio di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale nella parte in cui prevedeva il beneficio della dispensa dalla ferma di leva per gli orfani dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e non anche per gli orfani dei lavoratori autonomi deceduti nello svolgimento della loro attività (sentenza della Corte costituzionale 23 febbraio 1994, n. 76).

Questa sentenza ha evidentemente costituito un importante punto di svolta, avendo espressamente affermato l'illegittimità di ogni discriminazione tra categorie di orfani del lavoro fondata sulla natura - dipendente o autonoma - dell'attività lavorativa oggetto di tutela legislativa.

Come evidenziato dalla Corte, la limitazione al lavoro subordinato della disciplina di tutela degli orfani di caduti o invalidi per cause di lavoro penalizzerebbe la scelta di esercitare un'attività di lavoro autonomo, pure enfaticamente garantita dall'articolo 4 della Costituzione, e comprimerebbe l'effet-

tività del principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata, chiaramente affermato dall'articolo 41 della Costituzione.

In questo senso, il giudizio della Corte costituzionale non può non estendersi ad ogni altra sfera di tutela legislativa connessa al riconoscimento dello *status* di caduto per causa di lavoro, e dunque anche alla disciplina del collocamento obbligatorio. Quest'ultima disciplina, recentemente riformata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, per un verso ha abrogato le disposizioni previgenti in materia di collocamento al lavoro degli orfani del lavoro, per altro verso ha dettato per questa materia solo una disciplina transitoria «in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro» (articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68). A tali soggetti la citata norma transitoria attribuisce una quota di riserva pari all'1 per cento sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti. Tale disciplina transitoria non contiene alcuna espressa distinzione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Tuttavia, interpretando estensivamente la citata sentenza della Corte costituzionale, alle quote di riserva dovrebbero essere ammessi allo stesso titolo anche i figli e i coniugi dei lavoratori autonomi deceduti o invalidi per causa di lavoro.

Lo stesso dicasi per il riconoscimento di ogni ulteriore beneficio o tutela di legge connessi ai decessi e alle invalidità per causa di lavoro.

Il presente disegno di legge intende colmare la lacuna del nostro ordinamento nel senso già indicato dalla Corte costituzionale, riconoscendo che «ai fini e per gli effetti dell'applicazione delle disposizioni di legge in materia di tutela degli invalidi del lavoro, nonché dei figli e dei coniugi di lavoratori che sono deceduti per cause di lavoro o che sono stati riconosciuti grandi invalidi per le medesime cause, il lavoro autonomo

è assimilato al lavoro dipendente» (articolo 1).

A questo fine, si conferisce un'apposita delega legislativa al Governo per l'armonizzazione e l'integrazione delle norme vigenti in materia di tutela degli invalidi del lavoro, nonché di tutela degli orfani e dei coniugi superstiti di lavoratori deceduti o gravemente infortunati per cause di lavoro. In particolare, tali modifiche e integrazioni devono essere orientate al «riconoscimento della condizione di deceduto o infortunato per causa di lavoro anche ai soggetti non sottoposti alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria, caduti o infortunati nell'esercizio di attività di lavoro autonomo» (articolo 2).

Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa si indica in particolare la previsione di specifiche e idonee modalità di accertamento delle circostanze in cui sono avvenuti gli eventi connessi al decesso o all'infortunio del lavoratore autonomo, nonché degli effetti che hanno prodotto, anche ove tali eventi si siano verificati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge proposta (articolo 2, comma 2, lettera b)).

Ai fini del riconoscimento dello *status* di caduto o infortunato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo, si prevede inoltre l'istituzione di apposite «commissioni regionali per l'accertamento e la certificazione dei decessi e degli infortuni avvenuti nell'esercizio di attività di lavoro autonomo», facenti capo al Ministero delle attività produttive ed eventualmente articolate su base provinciale (articolo 2, comma 2, lettera c)).

Queste commissioni sono preposte a svolgere le attività di accertamento e certificazione delle circostanze e degli effetti dell'evento che ha causato il decesso o l'infortunio del lavoratore autonomo, con il coinvolgimento delle strutture del sistema sanitario nazionale, almeno per l'accertamento immediato delle lesioni, nonché delle commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile, per tutti gli aspetti connessi alla valu-

tazione delle eventuali invalidità permanenti (articolo 2, comma 2, lettera *d*)).

Si prevede inoltre che a queste commissioni partecipino anche i rappresentanti delle associazioni di categoria di parte datoriale, come individuate annualmente con apposito decreto ministeriale tra le associazioni maggiormente rappresentative delle attività di lavoro autonomo esposte all'incidenza di incidenti o infortuni gravi (articolo 2, comma 2, lettera *e*)).

Infine, in attesa di quella disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, già richiamata nelle disposizioni transitorie e finali della legge n. 68 del 1999 sul diritto al lavoro dei disabili, si propone l'ammissione alla citata quota di riserva anche dei figli e dei coniugi dei lavoratori autonomi deceduti o invalidi per causa di lavoro (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Finalità)

1. Nel rispetto dei principi di uguaglianza, di tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e di libertà d'iniziativa economica, di cui agli articoli 3, 35 e 41 della Costituzione, ai fini e per gli effetti dell'applicazione delle disposizioni di legge in materia di tutela degli invalidi del lavoro, nonchè dei figli e dei coniugi di lavoratori che sono deceduti per cause di lavoro o che sono stati riconosciuti grandi invalidi per le medesime cause, il lavoro autonomo è assimilato al lavoro dipendente.

Art. 2.

(Delega al Governo per il riconoscimento della condizione di deceduto o infortunato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'armonizzazione e l'integrazione delle norme in materia di tutela degli invalidi del lavoro, degli orfani e dei coniugi superstiti di lavoratori che sono deceduti per causa di lavoro ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonchè dei figli e dei coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, finalizzato al riconoscimento della condizione di invalido del lavoro, o di coniuge o figlio di invalido del lavoro anche, rispettivamente, ai soggetti non sottoposti alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ca-

duti o infortunati nell'esercizio di attività di lavoro autonomo, e ai loro coniugi e figli.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione al lavoro autonomo della disciplina di tutela degli orfani e dei coniugi superstiti di lavoratori che sono deceduti per causa di lavoro ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause nonché dei figli e dei coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, per tutti i profili diversi dalla copertura assicurativa e previdenziale;

b) ai fini del riconoscimento della condizione di caduto o infortunato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo, previsione di specifiche e idonee modalità di accertamento e verifica delle circostanze in cui sono avvenuti gli eventi connessi al decesso o all'infortunio del lavoratore autonomo e degli effetti che li hanno prodotti, anche ove verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) previsione dell'istituzione di apposite commissioni regionali per l'accertamento e la certificazione dei decessi e degli infortuni avvenuti nell'esercizio di attività di lavoro autonomo, di seguito denominate «commissioni», facenti capo al Ministero delle attività produttive ed eventualmente articolate su base provinciale;

d) previsione che le commissioni svolgano le attività di accertamento e certificazione delle circostanze e degli effetti dell'evento che ha causato il decesso o l'infortunio del lavoratore autonomo, anche attraverso idonee forme di coinvolgimento delle strutture del sistema sanitario nazionale per l'accertamento immediato delle lesioni, nonché delle commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291;

e) previsione che alle commissioni partecipino anche i rappresentanti delle associazioni di categoria di parte datoriale, come individuate annualmente con apposito decreto ministeriale tra le associazioni maggiormente rappresentative delle attività di lavoro autonomo esposte all'incidenza di incidenti o infortuni gravi.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei figli e dei coniugi dei caduti e degli invalidi del lavoro)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «deceduti per causa di lavoro,» e dopo le parole: «per causa di guerra, di servizio e di lavoro» sono inserite le seguenti: «anche autonomo,».

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, norme integrative delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, e successive modificazioni, cui le regioni si conformano nell'ambito delle rispettive competenze.

